

PARTE PRIMA

Saggi

- Qualità della legislazione e Codice della Crisi: considerazioni critiche e qualche puntualizzazione in tema di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società* di ALESSANDRO NIGRO pag. 3

Sinossi. Nello scritto, dopo aver chiarito che cosa si debba intendere per «cattive leggi», viene condotta una approfondita analisi, sotto il profilo qualitativo, della recente disciplina, contenuta nel codice della crisi, degli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza delle società.

Da tale analisi scaturisce che quella disciplina a pieno titolo merita di essere inclusa nel novero delle «cattive leggi», in essa riscontrandosi sia il mancato rispetto di previsioni della direttiva UE n. 1023 del 2019 e di disposizioni costituzionali, sia la cattiva redazione di molte delle norme che la compongono e sia, infine, la mancanza di adeguato coordinamento con altre previsioni dello stesso Codice della crisi e del codice civile.

Abstract. *In the paper, after clarifying what should be understood by “bad laws,” a thorough qualitative analysis is conducted on the recent regulations contained in the Crisis Code regarding the instruments for managing corporate crises and insolvency.*

This analysis reveals that such regulations fully deserve to be classified as “bad laws,” as they exhibit a failure to comply with the provisions of EU Directive 2019/1023 and constitutional norms, poor drafting of many of the rules they comprise, and, finally, a lack of proper coordination with other provisions of the same Crisis Code and the Civil Code.

- Third-party releases nelle procedure di ristrutturazione italiane: stato del dibattito e disciplina normativa,* di ALESSANDRA ZANARDO » 33

Sinossi. L'utilizzo delle *third-party releases* nelle procedure di ristrutturazione di cui al *Chapter 11* rimane una questione molto dibattuta nelle bankruptcy courts statunitensi.

I piani di ristrutturazione includono spesso disposizioni che liberano soggetti diversi dal debitore nei cui confronti si è aperta la procedura (cc. dd. third parties) dai loro debiti verso i creditori. Sebbene tali releases siano state utilizzate per decenni, l'attenzione pubblica statunitense e l'ostilità nei loro confronti si sono acuite nel corso degli ultimi anni, in particolare in relazione a casi nei quali erano coinvolti profili di responsabilità per illeciti di massa. In quest'ambito, la recente, attesissima, decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Purdue Pharma è destinata ad avere un forte impatto sulle future decisioni delle corti, tradizionalmente divise quanto all'ammissibilità delle *non-consensual third-party releases*. Diversamente dagli Stati Uniti, in Italia il dibattito in materia è ancora molto limitato, anche alla luce della scarsità di pronunce giurisprudenziali sul punto. La decisione più rilevante è indubbiamente costituita da una sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 2019, relativa all'art. 184 l. fall., che aveva escluso la validità di disposizioni contenute nella proposta di concordato preventivo che estendessero gli effetti esdebitatori della procedura a soggetti diversi dal debitore concordatario. La riforma del 2019 ha però introdotto, nell'ambito della disciplina del concordato minore, una nuova disposizione – l'art. 79, co. 5, c.c.i. – che stabilisce che detta procedura non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente disposto.

La questione che si pone è se questa disposizione, dettata per il solo concordato minore – replicando per contro l'art. 117 c.c.i., in materia di concordato preventivo, il testo dell'art. 184 l. fall. –, possa portare ad una revisione della posizione della Cassazione in relazione a tutti i concordati, indipendentemente dalla natura e dalle dimensioni del debitore.

Abstract. The use of third-party releases in Chapter 11 proceedings remains a contentious issue in US bankruptcy courts. Chapter 11 reorganization plans frequently include provisions for the release of various non-debtor third parties. Although such releases have been used for decades, hostility to them has intensified in the US in recent years, particularly in the context of mass tort cases. The recent and eagerly awaited opinion of the Supreme Court of the United States in the Purdue Pharma case is likely to have a strong impact on future decisions of the courts, which have traditionally been divided on the permissibility of non-consensual third-party releases.

In contrast to the United States, the debate on third-party releases in Italy is still very limited, also due to the lack of case law on this issue. The most significant judicial ruling is a 2019 decision of the Supreme Court of Cassation, which, under the previous legislation (Article 184 of the 1942 Bankruptcy Law), excluded the validity of provisions that released non-debtor parties from liability towards creditors in 'composition with creditors' plans. However, the 2019 reform introduced a new provision – Article 79(5) of the Business Crisis and Insolvency Code – for a type of composition with creditors, the "concordato minore". The provision stipulates that this restructuring procedure does not affect creditors' rights against co-obligors, guarantors of the debtor and recourse debtors, unless otherwise provided.

The key question that arises is whether this provision, which was enacted only for a type of arrangement with creditors – whereas Article 117 of the Business Crisis and Insolvency Code reproduces the text of Article 184 of the Bankruptcy Law – could lead to a revision of the position of the Court of Cassation with regard to all compositions with creditors, regardless of the nature and size of the debtor.

Claims di sostenibilità tra divieto di pratiche commerciali scorrette, tutela della concorrenza e (nuove) prospettive di vigilanza europea sui mercati, di GIANNI CAPOBIANCO »

55

Sinossi. Oltre che obiettivo condiviso e perseguito dai legislatori e regolatori, la sostenibilità climatico-ambientale incide significativamente anche sulla concorrenza, specie in un contesto di regolamentazione giuridica ancora piuttosto limitato. La maggiore sensibilità progressivamente acquisita dai consumatori ed investitori europei sui temi della sostenibilità ambientale e della neutralità carbonica, infatti, si è associata alla rapida diffusione di messaggi ecologici da parte delle imprese non sempre però veritieri dando vita ai fenomeni del greenwashing e, più recentemente, del carbonwashing. Il quadro giuridico sul contrasto alle asserzioni ambientali non veritiere mostra la sua magmaticità occupando il legislatore europeo, come quelli nazionali, le Corti, le Autorità poste a tutela della concorrenza e del mercato e, da ultimo, anche le Autorità europee di vigilanza (ESAs) sui mercati finanziari, banche e assicurazioni.

Abstract. In addition to being an objective shared and pursued by legislators and regulators, environmental sustainability also has a significant impact on competition, especially in a context of still relatively limited legal regulation. The growing sensitivity of European consumers and investors to issues of environmental sustainability and carbon neutrality has been associated with the rapid dissemination of green claims by companies. These messages are not always truthful, giving rise to the phenomena of greenwashing and, more recently, carbonwashing. The legal framework for combating untruthful environmental claims demonstrates its fluid nature, involving European and national legislators, the courts, authorities responsible for protecting competition and the market, and, last but not least, the European Supervisory Authorities (ESAs) overseeing financial markets, banks, and insurance companies.

Commenti

Mutuo e ammortamento “alla francese” – Cass., S.U., 29 maggio 2024, n. 15130 »

89

La Cassazione S.U. n. 15130/24. Un “ammortamento standardizzato tradizionale” predisposto ad uso e beneficio degli intermediari, di ROBERTO MARCELLI »

90

Sinossi. L’“ammortamento standardizzato tradizionale”, ordinariamente praticato dagli intermediari, costituisce solo una possibile modalità matematica di prevedere l’adempimento delle obbligazioni pattuite al tasso convenzionale. Tuttavia, con l’impiego del regime composto nella determinazione della rata costante del

finanziamento alla francese, nel passaggio dalla pattuizione all'adempimento, insorgono contraddizioni e vizi giuridici, che celatamente replicano una maggiorazione anatocistica, per giunta corrisposta anticipatamente rispetto alla scadenza del capitale. La Cassazione S.U. n. 15130/24, fondando il proprio argomentare esclusivamente sull'“ammortamento standardizzato tradizionale”, lo antepone alla pattuizione stessa, non ravvisando, nella circostanza, alcun vizio di indeterminatezza e trasparenza.

Abstract. “Traditional standardized loan instalment amortisation”, ordinarily practiced by intermediaries, constitutes only one mathematical modality to provide for the fulfillment of agreed obligations at conventional rate. However, with the use of the composite regime in the determination of the constant french amortization, in the transition from agreement to fulfillment, contradictions and legal defects arise, which covertly replicate an anatocystic increase, what's more paid in advance with respect to the maturity of the capital. Cassazione S.U. n. 15130/24, basing arguments exclusively on “traditional standardized loan instalment amortisation”, put it before the agreement itself, not recognizing defects of indeterminacy and transparency.

<i>Prospetto informativo e responsabilità della Consob –</i>	
Cass., 16 gennaio 2024, n. 1653	» 145
<i>Sulla diligenza della Consob nel controllo del prospetto informativo: evoluzione giurisprudenziale e normativa dopo l'introduzione della “Legge Capitali”, di FRANCESCA ATTANASIO</i>	» 155

Sinossi. La Corte Suprema di Cassazione esamina un tema di particolare rilievo e complessità, inerente la responsabilità da prospetto della Consob, che si inquadra nella più ampia tematica della responsabilità delle autorità di vigilanza. La Corte ha stabilito che la Consob non può ritenersi responsabile per il solo fatto della falsità del prospetto, per fondare la sua responsabilità va accertata la presenza di un atteggiamento imputabile a titolo di colpa, nei casi in cui la falsità delle informazioni contenute nel prospetto sia manifesta oppure quando non siano stati svolti gli approfondimenti necessari in presenza di segnalazioni specifiche che denuncino tali falsità. L'argomento va considerato anche alla luce delle novità apportate dalla “Legge Capitali”.

Abstract. The Supreme Court examines an issue of particular importance and complexity concerning the liability as a prospectus of Consob, which is part of the broader issue of supervisory responsibility. The Court ruled that CONSOB cannot be held liable for the mere fact of the falsity of the prospectus, in order to justify his liability, it must be established that there is an attitude attributable to fault, in cases where the falsehood of the information contained in the prospectus is manifest, or when the necessary investigations are not carried out in presence of specific reports denouncing such falsehood. The argument goes considered also in the light of the innovations brought from the “Legge Capitali”.

PARTE SECONDA

Documenti e informazioni

<i>Arbitro per le controversie assicurative</i> . Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d.m. 6 novembre 2024, n. 215 – Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche	»	3
<i>Le alternative dispute resolution nel settore assicurativo: L'Arbitro per le controversie assicurative (AAS) nel d.m. (Min. Imprese e made in Italy) 6 novembre 2024, n. 215 entrato in vigore il 24 gennaio 2025</i> , di CIRO G. CORVESE	»	18

Sinossi. L'articolo ha ad oggetto l'esame del d.m. (mimit), 6 novembre 2024, n. 215 con il quale è stato emanato il regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'art. 187.1 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.

Abstract. *The article concerns the examination of the Italian ministerial decree (Ministry of Enterprises and Made in Italy), November 6, 2024, n. 215 by which the regulation on the determination of criteria for the performance of alternative dispute resolution procedures with clients in relation to insurance services arising from insurance contracts was issued, as well as the criteria for the composition of the decision-making body and the nature of the disputes dealt with by the systems referred to in Art. 187.1 of legislative decree September 7, 2005, n. 209.*